



Karlovarské minerální vody, a.s.

Horova 3, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika, IČ 14706725
iscritta presso la Corte regionale a Pilsen, nr. ord. B. 71

(in seguito solo „KMV“)

0. Definizione delle nozioni e delle abbreviazioni

Le espressioni con la prima lettera maiuscola, usate nelle presenti Condizioni Generali d'Acquisto (in avanti solo come „CGA“), anche in connessione con il Rapporto di Impegno, per gli scopi delle presenti CGA e di qualsiasi Rapporto di Impegno hanno il seguente significato:

- Il **"Prezzo"** ha il significato citato nell'art. 3 delle presenti CGA.
- La **"Bolla di consegna"** significa qualsiasi documento scritto o protocollo di consegna o di fornitura da parte del Fornitore alla KMV e l'accettazione da parte della KMV dal Fornitore del Adempimento, che è oggetto del rispettivo Rapporto di Impegno. La Bolla di consegna contiene al minimo i dati sulle Parti, sull'Adempimento fornito e sulla data della fornitura.
- Il **"Fornitore"** significa qualsiasi persona fisica o giuridica, che si trova nei confronti della KMV in un Rapporto di Impegno, fornitore di qualsiasi servizio o altro Fornitore di qualsiasi prodotto, servizi o comodità.
- Il **"Termine di consegna"** significa la data entro la quale il Fornitore è obbligato a fornire alla KMV l'Adempimento, che è oggetto del rispettivo Rapporto di Impegno.
- Le **"Informazioni riservate"** significano tutte le informazioni, i dati, i materiali, i scritti, i documenti, i verbali delle dichiarazioni orali o qualsiasi altre informazioni e altri dati, in qualsiasi forma, fornite da parte della KMV al Fornitore o da lui stesso in qualsiasi forma ottenute dalla KMV in relazione alle presenti CGA, da qualsiasi Rapporto di Impegno o tramite la stipulazione di qualsiasi Rapporto di Impegno o in altro modo, che riguardano
 - i. qualsiasi Rapporto di Impegno e le sue singole condizioni, compresi i Prezzi,
 - ii. le attività e le attività imprenditoriali della KMV e del Gruppo KMV e in particolare le loro strategie commerciali o di prezzi, i piani commerciali ed imprenditoriali (sia indipendenti, sia comuni), i partner ed i rapporti commerciali, i prodotti, i procedimenti produttivi, l'organizzazione e la sicurezza dei sistemi informatici e delle tecnologie, le realtà contabili, fiscali e di altro genere, il know-how, i diritti della proprietà spirituale, le intenzioni prima o dopo la stipulazione del Rapporto di Impegno con il Fornitore, o qualsiasi altre informazioni contenenti dei dati di carattere commerciale, finanziario, produttivo, tecnico o strategico che riguardano la KMV o le aziende del Gruppo KMV, oppure
 - iii. altre informazioni e segreto commerciale protetti secondo le disposizioni del § 504 del Codice Civile, che non sono pubblicamente accessibili e le quali la KMV tratta in modo, dal quale è chiara la sua volontà di conservare tali informazioni in segreto o qualsiasi altre informazioni espressamente definiti come "riservate", in forma scritta, orale o qualsiasi altra.
 - iv. tutte le Informazioni riservate rimangono di proprietà della KMV. Non vengono considerate Informazioni riservate che nel momento, quando sono state consegnate al Fornitore, sono state pubblicamente note, informazioni, che diventeranno pubblicamente note dopo che sono state consegnate al Fornitore, in conseguenza alla violazione da parte del Fornitore dell'obbligo di segretezza o di altri obblighi del Fornitore secondo le presenti CGA oppure secondo il Rapporto di Impegno, informazioni, delle quali il Fornitore sia stato dimostratamente a conoscenza prima che gli siano state fornite e le informazioni, che il Fornitore è obbligato a fornire, pena sanzione, alle rispettive autorità pubbliche secondo le rispettive vincolanti norme giuridiche.
- La **"Fattura"** ha il significato citato nell'articolo 3 comma 5 delle presenti CGA.
- La **"Scadenza per l'eliminazione dei difetti"** ha il significato citato nell'articolo 6 comma 5 delle presenti CGA.
- La **"Scadenza"** ha il significato citato nell'articolo 3 comma 10 delle presenti CGA.
- Il **"Luogo di Adempimento"** significa la sede della KMV iscritta nel Registro commerciale al giorno del rispettivo Adempimento, salvo non sia espressamente concordato un diverso Luogo di Adempimento in conseguenza al rispettivo Rapporto di Impegno.
- Il **"Diritto al risarcimento dei difetti"** oppure i **"Diritti al risarcimento dei difetti"** ha il significato citato nell'articolo 6 comma 5 delle presenti CGA.
- Il **"Codice Civile"** significa la Legge nr. 89/2012 G. U., Codice Civile, nel testo in vigore.
- **"CGA"** significa le presenti Condizioni Generali d'Acquisto della Karlovarské minerální vody, a.s. del 1. 5. 2017, in vigore dall'1. 5. 2017.
- **"Dati personali KMV"** ha il significato citato nell'articolo 8 comma 3 delle presenti CGA.
- La **"Notifica dei difetti"** ha il significato citato nell'articolo 6 comma 4 delle presenti CGA.
- La **"KMV"** significa la Società Karlovarské minerální vody, a.s., persona giuridica fondata nella forma giuridica della Società per Azioni, secondo le norme giuridiche della Repubblica ceca, con la sede a Horova 3, CAP 360 01, Karlovy Vary, Repubblica ceca, numero d'identifica (IČ): 14706725, numero della partita fiscale (DIČ): CZ14706725, iscritta al registro commerciale presso la Corte regionale a Pilsen, sezione B., ins. 71.
- L' **"Adempimento"** significa qualsiasi Adempimento da parte del Fornitore di qualsiasi tipo o carattere, secondo le condizioni concordate tra il Fornitore e la KMV nel rispettivo Rapporto di Impegno, e ciò a prescindere dal fatto se si tratta di un Adempimento materiale o altro, nella forma materiale o immateriale, o di qualsiasi altro Adempimento del Fornitore.
- I **"Diritti alla proprietà intellettuale"** significa ogni diritto d'autore e qualsiasi altri diritti di proprietà intellettuale od industriale di ogni tipo, che sono oggetto della protezione secondo le rispettive norme giuridiche della Repubblica ceca o di un altro rispettivo ordinamento giuridico, comprese la Legge nr. 121/2000 G. U., la Legge sui diritti d'autore, nr. 527/1990 G.U. sulle proposte di miglioramento, nr. 441/2003 G. U. sui marchi depositati, nr. 207/2000 G. U. sulla protezione dei modelli industriali, nr. 478/1992 G. U. sui modelli funzionali, come anche le norme comunitarie nel testo in vigore.

- Le **"Norme per la protezione della proprietà intellettuale"** significano ogni rispettiva norma giuridica della Repubblica ceca o di qualsiasi altra rispettiva norma giuridica che regolarizzano i Diritti alla proprietà intellettuale.
- Il **"Gruppo KMV"** significa qualsiasi società, componente organizzativa o entità, che fa parte del holding della KMV, e ciò in qualsiasi luogo del mondo.
- La **"Parte"**, risp. Le **"Parti"** significa la KMV oppure il Fornitore, risp. la KMV ed il Fornitore.
- Il **"Conto del Fornitore"** significa il Conto del Fornitore presso la banca o un istituto finanziario secondo l'art. 3 comma 11 delle presenti CGA.
- La **"Stipulazione del Rapporto di Impegno"** significa
 - i. la firma di un contratto o accordo scritto o di un altro documento concordato tra la KMV ed il Fornitore,
 - ii. l'accettazione scritta dell'ordine scritto della KMV da parte del Fornitore, senza riserve e in riferimento alle presenti CGA quale la sua parte indivisibile,.
 - iii. l'accettazione conclusiva dell'ordine scritto della KMV da parte del Fornitore nella forma della fornitura dei prodotti della merce, delle opere o di altre comodità, dei servizi o di altro Adempimento richiesto dalla parte della KMV nel rispettivo ordine della KMV, oppure
 - iv. nel caso delle riserve del Fornitore nei confronti dell'ordine della KMV, l'accettazione scritta della rispettiva offerta del Fornitore da parte della KMV.
- La **"Legge sulla protezione di dati personali"** significa la Legge nr. 101/2000 G. U. sulla protezione dei dati personali e sulla modifica di alcune leggi, nel testo in vigore, risp. una norma giuridica in vigore generale, che sostituirà in futuro questa legge.
- Il **"Rapporto di Impegno"** significa qualsiasi contratto d'acquisto, contratto sull'opera, contratto sull'approvvigionamento dell'oggetto o altro contratto, accordo o concordato che lancia le basi di un Rapporto di Impegno tra la KMV quale beneficiario dell'Adempimento ed il pagatore del suo Prezzo ed il Fornitore quale concessionario dell'Adempimento per la KMV, nato in base alla Stipulazione del Rapporto di Impegno. Per tali scopi, il Rapporto di Impegno per gli scopi delle presenti CGA si intende anche un tale contratto o accordo, che non sia regolato come tipo contrattuale, se le Parti in essa hanno determinato sufficientemente l'oggetto dei propri impegni.

1. Disposizioni introduttive

- 1.1. Le presenti CGA costituiscono parte integrante delle condizioni vincolanti di qualsiasi Rapporto di Impegno tra la KMV e qualsiasi suo Fornitore ai sensi delle disposizioni del § 1751 del Codice Civile.
- 1.2. Accordi differenti contenuti nel Rapporto di Impegno hanno la precedenza al testo delle presenti CGA.
- 1.3. Stipulando il Rapporto di Impegno, il Fornitore conferma di essere persona giuridica regolarmente fondata ed esistente secondo l'ordinamento giuridico della Repubblica ceca o di un altro ordinamento giuridico, avente il diritto all'attività imprenditoriale secondo l'ordinamento giuridico della Repubblica ceca o di un altro ordinamento giuridico nel volume necessario per un regolare Adempimento degli impegni del Fornitore secondo il rispettivo Rapporto di Impegno, è pienamente autorizzato a stipulare il Rapporto di Impegno ed all'Adempimento degli impegni da esso risultanti, che la stipulazione del Rapporto di Impegno non sia in contrasto con alcun suo obbligo giuridico o contrattuale e che sia atto a fornire tempestivamente e in regola l'Adempimento, che è oggetto del rispettivo Rapporto di Impegno.
- 1.4. Le presenti CGA, il Rapporto di Impegno, i diritti e l'obbligo delle Parti, regolati dal Rapporto di Impegno o da esso risultanti, comprese le questioni espressamente non regolate dalle presenti CGA o dal Rapporto di Impegno, vengono regolati dalle rispettive norme giuridiche della Repubblica ceca, in particolare dal Codice Civile. Per la soluzione di tutte le controversie risultanti dal Rapporto di Impegno, spetta alla corte localmente competente della KMV, in base alle disposizioni del § 89a dell'Ordinamento civile giudiziario (Legge nr.99/1963 G. U.)

2. Adempimento

- 2.1. L'oggetto dell'Adempimento deve essere sempre, in coincidenza con il rispettivo Rapporto di Impegno, specificato per iscritto.
- 2.2. L'Adempimento del Fornitore viene realizzato nel Termine di Consegna nel Luogo dell'Adempimento e viene considerato compiuto in base alla conferma scritta della rispettiva Bolla di consegna da parte della KMV.
- 2.3. L'Adempimento finanziario della KMV viene realizzato entro la Scadenza sul conto del Fornitore e viene considerato compiuto con la detrazione del rispettivo Prezzo dal conto della KMV a favore del conto del Fornitore.
- 2.4. Le Parti si impegnano a collaborare strettamente, in particolare a fornire una all'altra delle informazioni complete, vere e tempestive, necessarie al regolare adempimento dei loro impegni, mentre nel caso delle modifiche delle sostanziali circostanze, che influenzano o possono influenzare l'adempimento dei obblighi secondo il Rapporto di Impegno, la rispettiva Parte è obbligata a informare la seconda Parte senza ritardi inutili, al massimo però entro sette (7) giorni dopo il giorno, nel quale la modifica sia avvenuta.
- 2.5. Ognuna delle Parti si impegna a prestare all'altra Parte una cooperazione indispensabile che permetterà un regolare adempimento degli obblighi secondo il Rapporto di Impegno.
- 2.6. Nell'interesse di un ottimale adempimento degli obblighi risultanti dal Rapporto di Impegno, le Parti sono obbligate ad adempiere tempestivamente e in regola i propri impegni in modo tale, che non si verifichino dei ritardi nel loro adempimento. Se una delle Parti viene a sapere, che minaccia un pericolo di ritardo o che sarà in ritardo nell'adempimento dei propri impegni, è obbligata comunicare senza indugi inutili all'altra Parte il motivo del ritardo e la data prevista e il modo della sua eliminazione. Salvi rimangono i diritti della Parte avente diritto, che nascono in conseguenza del ritardo della seconda Parte, ad eccezione se nel Rapporto di Impegno non sia concordato diversamente.
- 2.7. Le Parti si impegnano ad adempiere ai propri impegni secondo il Rapporto di Impegno in conformità a tutti i rispettivi regolamenti e le rispettive norme di generale validità.
- 2.8. Nessuna delle Parti è responsabile dei ritardi causati dai ritardi nell'adempimento dei rispettivi impegni dell'altra Parte.
- 2.9. Se nella realizzazione del Rapporto di Impegno nascono delle circostanze, nelle quali per qualsiasi motivo sia idoneo modificare le parti sostanziali del Rapporto di Impegno stesso e cioè il Termine di consegna, la Scadenza, il Prezzo, l'oggetto dell'Adempimento, il Luogo di Adempimento, ecc., la Parte, presso la quale nasceranno tali circostanze o la quale come prima viene a loro conoscenza, informerà immediatamente per iscritto l'altra Parte circa la modifica delle condizioni del Rapporto di Impegno, assieme ad una proposta concreta delle

modifiche del rispettivo testo del Rapporto di Impegno, compresa la motivazione delle modifiche comunicate. Per essere valida, qualsiasi modifica di qualsiasi Rapporto di Impegno richiede una forma scritta.

- 2.10. Il Fornitore può appaltare una parte dell'Adempimento (o in via eccezionale tutto, dopo il previo accordo con la KMV) come sottofornitura, cioè adempiere agli obblighi secondo il Rapporto di Impegno tramite i terzi. Per tale atto sia necessario l'assenso scritto preliminare da parte della KMV, espresso o nel corso della Stipulazione del Rapporto di Impegno, o separatamente più tardi. In tal caso il Fornitore è pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi secondo il rispettivo Rapporto di Impegno per tutti i sottofornitori, come se lui stesso fornirebbe l'Adempimento. Il Fornitore è responsabile di ogni operato o mancanza da parte di tutti i sottofornitori, dei loro rappresentanti o dipendenti, pienamente e nel volume tale, come se si trattasse dell'operato o della mancanza da parte del Fornitore stesso, dei suoi rappresentanti o dipendenti. Nel caso che il Fornitore sarà in mora con il pagamento del prezzo della rispettiva sottofornitura nei confronti del rispettivo sottofornitore, la KMV avrà il diritto, ma non l'obbligo, pagare direttamente a tale sottofornitore il prezzo della sottofornitura invece del Fornitore, e ciò dopo aver trattato con il Fornitore i motivi della sua mora. In tal caso, la KMV avrà il diritto di addebitare qualsiasi somma così pagata al rispettivo sottofornitore contro il Prezzo, che la KMV deve pagare al Fornitore per il rispettivo Adempimento. Dopo la realizzazione di tale pagamento del prezzo della sottofornitura, la KMV informerà il Fornitore per iscritto e senza un inutile indugio.

3. Prezzo e condizioni di pagamento

- 3.1. I prezzi sono espressi nelle corone ceche (CZK), se le Parti non concordano espressamente in altro modo.
- 3.2. Il Prezzo per l'Adempimento viene concordato in ogni singolo Rapporto di Impegno con un accordo delle due Parti, eventualmente secondo il listino prezzi del Fornitore approvato dalle due Parti ("Prezzo").
- 3.3. Il Prezzo non include l'Imposta sul valore aggiunto. L'Imposta sul valore aggiunto sarà fatturata nella percentuale stabilita secondo i regolamenti validi nel giorno della emissione della rispettiva Fattura.
- 3.4. Salvo sia nelle presenti CGA o in relazione con il singolo Rapporto di Impegno stabilito diversamente, vale che le spese di viaggio, le spese di alloggio, le spese di trasporto, il tempo trascorso sul viaggio, come anche le altre spese od i costi del Fornitore, riguardanti l'Adempimento, sono inclusi nel Prezzo.
- 3.5. Il Fornitore è autorizzato a emettere la fattura-documento fiscale per l'Adempimento ("Fattura") solo nel caso, quando l'Adempimento regolare e privo dei difetti è stato accettato dalla parte della KMV con la firma della Bolla di consegna.
- 3.6. Gli acconti sono accettabili solo eccezionalmente e ciò solo in base ad un espresso accordo scritto tra le Parti. Per la contabilizzazione ed il pagamento degli acconti verranno usate le rispettive disposizioni sul pagamento dei Prezzi fatturati.
- 3.7. Le Fatture devono adempiere a tutte le caratteristiche dei documenti contabili e fiscali richieste dai regolamenti giuridici in vigore. Fanno parte di ogni Fattura le copie confermate delle Bolle di consegna, riguardanti l'Adempimento, il cui Prezzo viene fatturato.
- 3.8. Le Fatture devono sempre contenere il numero del rispettivo ordine della KMV e devono essere inviate all'indirizzo di fatturazione – Karlovarské minerální vody, a.s., Mariánské náměstí 159/4, Praha 1, PSČ 110 00 oppure per posta elettronica all'indirizzo: efaktury@mattoni.cz.
- 3.9. Se la Fattura non adempie alle caratteristiche concordate nelle presenti CGA oppure nel singolo Rapporto di Impegno, la KMV è autorizzata a restituirla al Fornitore con evidenza dei difetti. In tal caso non è in corso la Scadenza della Fattura restituita. La Scadenza comincerà a valere solo al recapito della Fattura pienamente corrispondente alle caratteristiche concordate.
- 3.10. Il Fornitore emette la Fattura solo a partire dal giorno della conferma scritta della Bolla di consegna da parte della KMV, che riguarda l'Adempimento, il cui Prezzo è oggetto della fatturazione. La Scadenza del Prezzo fatturato e di tutti i prezzi fatturati dal Fornitore è di giorni calendari sessanta (60) e comincia a decorrere dal quello dei giorni seguente, che avviene al più tardi ("Scadenza"):
- il giorno della consegna e dell'accettazione dell'Adempimento da parte della KMV, o
 - il giorno della consegna/notifica della Fattura alla KMV,
 - oppure il giorno della consegna della Fattura corretta o nuovamente redatta, se la KMV l'abbia restituita al Fornitore come errata per la correzione o per l'emissione della nuova Fattura priva dei difetti, prima che passano 60 giorni che cominciano dall'ultimo dei giorni elencati sotto le lettere dal a) al b).
- 3.11. Qualsiasi somma fatturata e in particolare i Prezzi vengono pagati per il bonifico bancario, nei giorni lavorativi. Se l'ultimo giorno della Scadenza cade sul giorno festivo oppure il giorno della Festa di Stato, e se la KMV paga a somma fatturata il primo giorno lavorativo seguente, non è in mora con l'adempimento dell'obbligo di pagare. I pagamenti avvengono a favore del Conto del Fornitore concordato nel Rapporto di Impegno o comunicato in anticipo da un particolare annuncio scritto (non basta solo la scritta delle nuove coordinate bancarie sulla Fattura). Nel caso di un mancato adempimento di questo obbligo di comunicazione, la KMV non è in mora nel pagamento delle somme fatturate, compresi i Prezzi. Le somme fatturate vengono considerate saldate con la loro detrazione dal conto della KMV.

Il Fornitore quale concessionario dell'Adempimento fiscale s'impegna ad informare, senza indugio inutile, la KMV come beneficiario dell'Adempimento fiscale sulla nascita di qualsiasi fatto che possa provocare l'innescò della garanzia da parte della KMV relativamente all'imposta non pagata ai sensi del § 109 della legge n. 235 del 2004, Sull'imposta sul valore aggiunto, nel suo testo vigente (di seguito solo "Legge sull'IVA"). Il Fornitore pagherà alla KMV tutti i danni dovuti alla mancata osservazione di tale obbligo. Si tratta, in particolare, dell'IVA pagata dalla KMV nella qualità del garante al posto del Fornitore, tutto ciò on base all'invito dell'Agenzia delle Entrate, ivi comprese le eventuali spese accessorie ed ogni costo dimostrabilmente connesso.

4. Condizioni di Fornitura

- 4.1. Il Fornitore fornirà l'Adempimento nel Luogo dell'Adempimento in base alla comunicazione scritta da parte della KMV circa la disponibilità alla ricezione materiale, al più tardi però nel Termine di Consegna. La condizione di Consegna è "DAP luogo dell'Adempimento" (Incoterms 2010) per le forniture nell'ambito dell'Unione Europea, oppure "DDP luogo dell'Adempimento" (Incoterms 2010) per le forniture fuori dall'Unione Europea.
- 4.2. La fornitura dell'Adempimento avente un carattere immateriale sarà preceduta dalla verifica della completezza e della piena funzionalità di tutti i prodotti, che fanno oggetto di tale Adempimento, e ciò in base alla realizzazione dei test di tali prodotti da parte dell'Utente

KMV e del Fornitore sui dati e sull'infrastruttura della KMV, eventualmente in un altro modo, corrispondente al carattere dell'Adempimento, concordato tra le Parti.

- 4.3. La KMV è autorizzata a rifiutare l'accettazione di qualsiasi Adempimento (sia materiale che immateriale), quando presume, che l'Adempimento non sia conforme da qualsiasi punto di vista alle condizioni e alle richieste dell'Adempimento concordate nel rispettivo Rapporto di Impegno, in particolare che non sia nella quantità qualità e esecuzione concordate, non sia imballato o trattato per il trasporto secondo quanto concordato, e nel caso, quando il modo di imballaggio o del trattamento per il trasporto non sia stato concordato, in un modo comune e adeguato, oppure se assieme all'Adempimento non siano forniti i documenti necessari per l'accettazione e l'uso dell'Adempimento oppure i documenti stabiliti nel Rapporto di Impegno o se tali documenti non corrispondono alle condizioni concordate nel rispettivo Rapporto di Impegno. Nel caso di un Rapporto di Impegno in base ad un Contratto di opera, la KMV è autorizzata a rifiutare di accettare l'Adempimento nel caso, quando l'Adempimento (l'opera) non corrisponde al risultato definito nel Contratto di opera, che ha fondato il rispettivo Rapporto di Impegno. In tal caso la KMV è autorizzata a recedere dal contratto, chiedere al Fornitore il risarcimento dei danni, causati dalla mora nella fornitura dell'Adempimento o nel caso, quando la KMV non retrocederà dal contratto, chiedere al Fornitore di eliminare i difetti verificati. In tal caso, il Fornitore è obbligato ad eliminare tali difetti senza indugi inutili, al massimo però entro la Scadenza del termine per eliminazione dei difetti (vedi l'art. 6, comma 5 delle presenti CGA), salvo le Parti non concordino diversamente. La KMV eseguirà poi un ulteriore controllo dell'Adempimento. Se i difetti specificati siano stati eliminati e l'Adempimento in oggetto sia conforme alle condizioni del Rapporto di Impegno, la KMV firma la Bolla di consegna. La presente disposizione verrà applicata proporzionalmente anche alla concessione dei servizi da parte del Fornitore o su qualsiasi altro Rapporto di Impegno.
- 4.4. L'impegno del Fornitore di realizzare per i dipendenti della KMV o per altre persone un corso, viene considerato adempiuto con la firma, da parte della KMV, di un protocollo scritto sulla realizzazione del corso stesso.
- 4.5. Quando il Fornitore concederà qualsiasi Adempimento negli spazi della KMV, è obbligato a rispettare le normative interne della KMV in materia della sicurezza al lavoro, della protezione della salute, della protezione antiincendio, che gli saranno in ogni caso concreto consegnate per prenderne conoscenza.

5. Diritti di proprietà, diritto all'uso dell'opera e passaggio del pericolo del danno

- 5.1. Il Diritto di proprietà, che secondo le condizioni del Rapporto di Impegno deve passare alla KMV, passa alla KMV il giorno della realizzazione dell'Adempimento secondo l'art. 2. comma 2 delle presenti CGA, salvo le Parti non concordino diversamente.
- 5.2. Il diritto di uso dell'Adempimento o qualsiasi sua parte ("Diritto all'uso"), che sia soggetto alla protezione secondo i Regolamenti per la protezione della proprietà intellettuale, passa alla KMV il giorno della consegna di tale Adempimento secondo art. 2. comma 2 delle presenti CGA. Se i Regolamenti per la protezione della proprietà intellettuale non stabiliscano ulteriori condizioni per l'esecuzione autorizzata al Diritto d'uso, il Diritto d'uso stesso passa alla KMV nel pieno volume, nel quale il Regolamento per la protezione della proprietà intellettuale permette l'esecuzione del Diritto all'uso al committente dell'opera, oppure la concessione del Diritto all'uso all'autore o a qualsiasi altra persona, che detiene o esegue i Diritti alla proprietà intellettuale. Se non sia concordato diversamente o non sia stabilito diversamente nel rispettivo Regolamento per la protezione della proprietà intellettuale, il Diritto all'uso passa alla KMV con l'entrata in vigore il giorno della firma della Bolla di consegna da ambo le Parti, riguardo l'Adempimento specificato nella rispettiva Bolla di consegna o nel contratto, nell'ordine accettato o altro documento, che ha fondato il Rapporto di Impegno, alla quale la Bolla di consegna si riferisce.
- 5.3. Il Fornitore si impegna ed è responsabile nei confronti della KMV, che riguardo qualsiasi Adempimento o una sua parte ha regolarmente ottenuto, eseguito (p. es. riguardo la contrassegnatura dei prodotti o dei servizi) o ottenuto per la KMP tutti i rispettivi Diritti alla proprietà intellettuale riguardanti l'Adempimento e necessari per il loro esercizio e uso, in conformità al Regolamento per la protezione della proprietà intellettuale. Nel caso opposto, il Fornitore è obbligato a risarcire pienamente tutti i danni, che nascono alla KMV in conseguenza alla violazione di questo obbligo.
- 5.4. Assieme agli Adempimenti, che sono pienamente o parzialmente opere d'autore, il Fornitore concede alla KMV una licenza esclusiva o passa alla KMV una licenza esclusiva, che ha ottenuto in conformità alla legge, e cioè:
- a tutti i modi di uso dell'opera come insieme o di qualsiasi sua parte;
 - nel volume illimitato e per il periodo illimitato, e ciò con il Diritto di uso sul territorio di qualsiasi Stato del mondo;
 - con il diritto della KMV a modificare, elaborare, trattare o cambiare qualsiasi sua parte, rispettivamente usare in connessione con altre opere o elementi figurativi o testuali, o inserirla in un'opera complessiva;
 - senza l'obbligo della KMV di usare l'opera nel suo insieme o qualsiasi sua parte, e
 - con il diritto della KMV di cedere tutti o una parte dei diritti (licenze) acquisiti(e) oppure di concedere ai terzi una sottoliscenza all'opera nel suo insieme oppure ad una sua parte, sia compresi altri diritti così acquisiti dalla KMV dal Fornitore, sia senza di essi, con il diritto dei terzi a cedere ulteriormente la licenza o concedere una sottoliscenza.
- Se non espressamente pattuito diversamente nell'ambito del Rapporto di Impegno, la licenza viene concessa, risp. ceduta, a titolo gratuito.
- 5.5. Il pericolo dei danni sugli ceduti Adempimenti materiali passa alla KMV il giorno della loro regolare consegna al giorno registrato nella rispettiva Bolla di Consegna.

6. La garanzia della qualità e la responsabilità per i danni

- 6.1. Il Fornitore si impegna, che gli Adempimenti forniti saranno sempre conformi alle condizioni e ai requisiti per l'Adempimento, concordati nel rispettivo Rapporto di Impegno, in particolare che saranno forniti nella quantità, qualità ed esecuzione concordate, imballati o trattati per il trasporto in maniera concordata, che assieme all'Adempimento saranno forniti i documenti necessari per l'accettazione e l'uso dell'Adempimento oppure i documenti stabiliti nel Rapporto di Impegno. Nel caso di un Rapporto di Impegno nato dal Contratto di opera, l'Adempimento (le opere) corrisponderanno al risultato definito nel Contratto di Opera, che ha fondato il rispettivo Rapporto di Impegno.
- 6.2. Il Fornitore si impegna, che tutti gli Adempimenti saranno pienamente idonei all'uso per lo scopo concordato, saranno funzionali secondo tutta la documentazione fornita e che conserveranno le caratteristiche concordate e ciò per il periodo di garanzia che ammonta a 24 mesi e comincia a correre dalla fornitura dell'Adempimento alla KMV, se le Parti non concordino diversamente.
- 6.3. Il Fornitore è responsabile dei difetti dell'Adempimento in conformità alle rispettive

disposizioni del Codice Commerciale, se non sia espressamente stabilito diversamente nelle presenti CGA o nel Rapporto di Impegno.

- 6.4. La KMV denuncerà i diritti alla responsabilità per i difetti presso il Fornitore con un rapporto scritto sui difetti dell'Adempimento, che consegnerà al Fornitore al più tardi l'ultimo giorno del Periodo di garanzia ("**Notifica dei difetti**").
- 6.5. Nel caso di una fornitura dell'Adempimento, avente dei difetti, la KMV può applicare nei confronti del Fornitore uno o più seguenti diritti:
- chiedere un'eliminazione gratuita dei difetti e ciò al più tardi entro 5 giorni calendarari a partire dalla consegna della Notifica dei difetti al Fornitore ("**Scadenza per l'eliminazione dei difetti**"), in forma di fornitura dell'Adempimento privo dei difetti o nuovo, che sostituirà l'Adempimento difettoso, di fornitura di un Adempimento mancante o di una sua parte mancante;
 - chiedere l'eliminazione gratuita dei difetti tramite una riparazione dei difetti dell'Adempimento, e ciò al più tardi nella Scadenza per l'eliminazione dei difetti, se i difetti siano riparabili;
 - chiedere l'eliminazione dei difetti legali dell'Adempimento, e ciò al più tardi nella Scadenza per l'eliminazione dei difetti;
 - chiedere uno sconto adeguato dal Prezzo dell'Adempimento, al minimo però del 5% dal Prezzo stesso;
 - Risolvere il rispettivo Rapporto di Impegno retrocedendo da esso;

(singolarmente "**Diritto dai difetti**", assieme "**Diritto dai difetti**").

- 6.6. La KMV comunicherà al Fornitore la scelta tra i Diritti dai difetti nella Notifica dei difetti. La KMV è autorizzata cambiare senza il consenso del Fornitore i Diritti dai difetti applicati nella Notifica dei difetti, compresa la risoluzione del rispettivo Rapporto di Impegno retrocedendo da esso e ciò al più tardi entro la Scadenza del termine per l'eliminazione dei difetti o entro l'inizio di eliminazione dei difetti da parte del Fornitore. La KMV annuncerà al Fornitore il cambiamento del Diritto dai difetti nella stessa maniera, con la quale ha comunicato la Notifica dei difetti. Il Fornitore è obbligato a rilasciare alla KMV una conferma del quando la KMV ha consegnato al Fornitore la Notifica dei difetti, compresa la sua modifica, come anche della realizzazione e del modo dell'eliminazione del difetto e del tempo della sua durata. Se il Fornitore non elimina i difetti entro la Scadenza per l'eliminazione dei difetti, la KMV ha il diritto alla risoluzione del rispettivo Rapporto di Impegno retrocedendo da esso e al pagamento della penale contrattuale per ogni giorno di mora del Fornitore nell'eliminazione dei difetti, nell'ammontare di cinque settimane del per cento (0,05%) dal Prezzo dell'Adempimento. Con il pagamento della penale contrattuale rimane salvo il Diritto della KMV al risarcimento dei danni causati dalla mora del Fornitore nella fornitura di un Adempimento privo dei difetti, oppure nell'eliminazione dei difetti, compresi i danni che superano la penale contrattuale. Nel caso che il reclamo viene eseguito con uno dei modi descritti sopra nei punti dall'(a) al (c), per l'Adempimento, nuovo, o per la sua parte nuova o riparata, corre il nuovo periodo di garanzia di 24 mesi, a partire dal giorno della sua fornitura, se le Parti non abbiano concordato diversamente. Se la KMV applica uno dei Diritti dai difetti elencati sopra nell'art. 6. comma 5 lettere da (a) al (c) e se durante la Scadenza per l'eliminazione dei difetti viene dimostrato, che i difetti dell'Adempimento sono ineliminabili nella Scadenza per l'eliminazione dei difetti, il Fornitore comunica immediatamente alla KMV per iscritto questa realtà, al massimo però entro due giorni calendarari dal giorno nel quale abbia scoperto l'ineliminabilità del difetto. Nel caso di un tale difetto ineliminabile, la KMV ha il diritto di applicare qualsiasi dai Diritti dai difetti secondo art. 6. comma 5 lettere (a), (c), (d) e (e), come sopra. Se la KMV sceglie il Diritto dai difetti secondo art. 6. comma 5 lettera a) come sopra, ma il Fornitore non fornirà l'Adempimento sostitutivo nella Scadenza per l'eliminazione dei difetti, la KMV ha il diritto di risolvere il rispettivo Rapporto di Impegno e al pagamento della penale contrattuale per ogni giorno di mora del Fornitore nell'eliminazione dei difetti, nell'ammontare di cinque settimane del per cento (0,05%) dal Prezzo dell'Adempimento. Con il pagamento della penale contrattuale rimane salvo il Diritto della KMV al risarcimento dei danni causati dalla mora del Fornitore nella fornitura di un Adempimento privo dei difetti, oppure nell'eliminazione dei difetti, compresi i danni che superano la penale contrattuale.
- 6.7. Per un difetto ineliminabile, per il quale alla KMV spettano i Diritti dai difetti ed altri diritti, compresa la penale contrattuale secondo l'art. 6. comma 6 come sopra, viene considerato anche il difetto eliminabile, verificatosi ripetutamente almeno dopo una riparazione effettuata dell'Adempimento o di qualsiasi parte dell'Adempimento (compresa la sostituzione di una delle parti dell'Adempimento), o un numero più grande (più di 1) di qualsiasi difetto, che si manifestano contemporaneamente. Del difetto ineliminabile soffre sempre l'Adempimento prodotto da un materiale diverso da quello espressamente concordato o in altro modo obbligatoriamente stabilito materiale oppure con altro procedimento che quello concordato o in altro modo obbligatoriamente stabilito ed il difetto, con cui eliminazione soffrirebbe le funzionalità, l'aspetto o la qualità dell'Adempimento. Se la KMV non applica lo sconto minimo stabilito sopra nell'art. 6. comma 5 lettera d), l'ammontare di uno sconto adeguato viene concordato dalle Parti. Se entro 10 giorni lavorativi dalla consegna della rispettiva Notifica dei difetti al Fornitore non sia raggiunto un accordo in merito, la KMP è autorizzata a:

- scegliere un altro Diritto dai difetti, oppure, se sostiene alla concessione dello sconto,
- provvedere alla determinazione di un proporzionale sconto da parte di un perito indipendente, scelto dalla KMV.

Le due Parti coprono alla pari le spese per il perito, ma se lo sconto proposto dal perito sarà più alto dello sconto proposto da parte della KMV, rispettivamente se sia più basso solo al massimo del 10 %, queste spese andranno esclusivamente a carico del Fornitore. Il Fornitore e la KMV sono obbligati a prestarsi reciprocamente la massima cooperazione necessaria con lo scopo di garantire una rapida e obiettiva espressione numerica di uno sconto proporzionale. Questo procedimento concordato lascia salvo il diritto della KMV di presentare qualsiasi suo diritto per via giuridica o arbitrale.

Il Fornitore si impegna di detrarre la somma stabilita dal perito dal Prezzo del rispettivo Adempimento.

- 6.8. Quando la KMV applica qualsiasi Diritto dai difetti, ha contemporaneamente il diritto al risarcimento dei danni e delle spese nate in relazione all'applicazione del Diritto dai difetti o dei Diritti dai difetti e al risarcimento danni nati in conseguenza ai difetti di qualsiasi Adempimento.
- 6.9. La KMV non è obbligata a pagare il Prezzo di un Adempimento difettoso, sia intero, che diminuito, e il Fornitore non è autorizzato a chiedere il suo pagamento prima della fornitura di un Adempimento privo dei difetti, oppure prima della stipula di un accordo sullo sconto adeguato. Nel caso di una risoluzione del rispettivo Rapporto di Impegno, al Fornitore non nasce il diritto al pagamento del Prezzo del rispettivo Adempimento.

7. La comunicazione delle Parti

- 7.1. Le Parti comunicheranno in una con l'altra o per iscritto sugli indirizzi, numeri fax o indirizzi e-mail concordati in relazione al Rapporto di Impegno, telefonicamente o personalmente tramite i propri rappresentanti autorizzati. I singoli ordini di fornitura o di servizi in base al contratto quadro possono essere inviati anche in forma di scambio elettronico dei dati.
- 7.2. Tutti i documenti scritti vengono consegnati all'altra Parte sull'indirizzo della sua sede iscritta il giorno dell'invio del documento nel Registro commerciale, ai numeri fax o agli indirizzi e-mail per la consegna, se le Parti non concordano diversamente in relazione al concreto Rapporto di Impegno. Gli effetti della consegna iniziano:
- alla consegna o al recapito nel giorno confermato per iscritto dall'altra Parte come giorno di dell'accettazione della rispettiva missiva,
 - nel caso della posta raccomandata con la ricevuta di ritorno, il giorno del recapito registrato sulla ricevuta di ritorno,
 - nel caso di un fax il giorno segnato sulla conferma di recapito al numero fax dell'altra parte su tutte le pagine del documento recapitato,
 - e nel caso della posta elettronica il giorno registrato nel messaggio di ritorno che conferma il recapito del messaggio e-mail sull'indirizzo e-mail della Controparte.
- I documenti scritti possono essere inoltre inviati e recapitati per posta elettronica o per fax sull'indirizzo o il numero, che una Parte ha comunicato per iscritto all'altra Parte per lo scopo di comunicazione.
- 7.3. Tutti i documenti che hanno il carattere di un atto legale, in particolare quando riguardano, anche se indirettamente, la durata, la validità, le modifiche o la risoluzione del Rapporto di Impegno, devono essere recapitati personalmente, con il servizio di corriere, oppure per la posta raccomandata con la ricevuta di ritorno.

8. Protezione delle informazioni riservate, protezione dei dati personali

- 8.1. Il Fornitore è obbligato a trattare le Informazioni riservate come il segreto commerciale, in particolare tenerle in segreto e prendere tutte le misure contrattuali e tecniche che impediscono un loro abuso o la loro rivelazione e non renderle accessibili in nessuna forma (compresa quella orale) a nessun terzo e neanche ad alcun suo operatore, dipendente o consulente, che non sono vincolati per iscritto alla protezione della riservatezza delle informazioni, minimamente nell'ampiezza della protezione delle Informazioni riservate secondo le presenti CGA .
- 8.2. Il Fornitore è obbligato ad impegnare alla protezione delle Informazioni riservate nel volume descritto nel presente art. 8 i propri dipendenti, altri operatori, consulenti e partners contrattuali, che il Fornitore, previo consenso scritto della KMV, inviterà a qualsiasi trattativa con la KMV. Con questo rimangono salvi gli obblighi del Fornitore dettati dai regolamenti giuridici per il trattamento delle informazioni da questi regolamenti definiti come riservate.
- 8.3. Se il Fornitore in relazione alle presenti CGA o qualsiasi Rapporto di Impegno viene in qualsiasi modo in possesso dei dati personali o delle sue parti, elaborati dalla KMV o diversamente relativi alla KMV e ogni persona avente qualsiasi rapporto con la KMV ("**Dati personali KMV**"), il Fornitore si impegna, circa tali dati, a soddisfare o garantire l'adempimento di tutti gli obblighi secondo le rispettive norme giuridiche, in particolare della Legge sulla protezione dei dati personali, che le norme giuridiche citate e in particolare la Legge citata contengono, e provvedere a tutti i consensi prescritti. Il Fornitore non può privarsi di tale obbligo. Se per l'Adempimento del Rapporto di Impegno sia necessario soddisfare l'obbligo di denuncia secondo la citata Legge, la realizzazione dell'oggetto del Rapporto di Impegno va sospesa per il periodo del regolare adempimento di tali obblighi e le due Parti si impegnano a prestare tutta la cooperazione per adempiere questi obblighi di denuncia del Fornitore.
- 8.4. Nei casi, quando gli operatori autorizzati del Fornitore, oppure i suoi consulenti o altre persone collaboranti in relazione alla realizzazione del Rapporto di Impegno vengono in contatto con i Dati personali della KMV, il Fornitore si impegna contemporaneamente, che non si verificherà un accesso casuale o non autorizzato ai Dati personali della KMV, una loro modifica, distruzione o perdita, delle trasmissioni non autorizzate, un loro uso ed elaborazione inautorizzati, come anche un loro diverso uso, non conformemente a tutte le rispettive norme giuridiche e in particolare alla Legge sulla protezione dei dati personali. Il Fornitore è pienamente responsabile di un eventuale violazione di questo obbligo nei confronti dei Dati personali della KMV da parte di qualsiasi persona.
- 8.5. Per ogni singola violazione degli obblighi citati nel presente articolo 8, il Fornitore è obbligato a pagare alla KMV una penale contrattuale nell'ammontare del 10 % dal Prezzo dell'Adempimento in cui relazione il Fornitore ha ottenuto le Informazioni riservate o i Dati personali KMV, che sono stati da lui violati. Nel caso che la violazione riguarda più Adempimenti, la penale contrattuale viene calcolata dalla somma dei Prezzi dei rispettivi Adempimenti.
- 8.6. Il Fornitore è obbligato a garantire la segretezza delle Informazioni riservate per la durata di qualsiasi Rapporto di Impegno con la KMV, e ciò fino a 5 anni dopo la sua conclusione. La KMV è autorizzata a chiedere dal Fornitore la documentazione della sufficienza delle misure prese con lo scopo di tenere in segreto le Informazioni riservate e la protezione dei Dati personali KMV.
- 8.7. Nel caso dello scioglimento di qualsiasi Rapporto di Impegno non vengono toccate alcune disposizioni sulla protezione delle Informazioni riservate e dei Dati personali KMV secondo l'art. 8, se le Parti non concordino espressamente in altro modo.

9. Risarcimento dei danni

- 9.1. Le Parti sono responsabili per i danni causati in conformità alle norme giuridiche in vigore, alle presenti CGA e alle condizioni del rispettivo Rapporto di Impegno. Le Parti si impegnano a prestare il massimo sforzo per prevenire i danni e minimizzare i danni verificatisi.
- 9.2. La KMV non è responsabile dei danni, che sono avvenuti in conseguenza ad una istruzione dimostratamente materialmente errata o diversamente errata, che la KMV ha ottenuto dal Fornitore, e cioè nel volume consentito dalle norme giuridiche in vigore. Nel volume consentito dalle norme giuridiche in vigore, la KMV non è responsabile nei confronti del Fornitore per dei danni indiretti, casuali o conseguenti, per la perdita dei contratti, dato tempo di esercizio o perdite di uso di qualsiasi impianto o processo oppure per il mancato raggiungimento dei risultati nell'esercizio dell'azienda e per la mancata soddisfazione degli obiettivi imprenditoriali. L'ammontare del risarcimento di qualsiasi danno causato dalla KMV al Fornitore in relazione a qualsiasi Rapporto di Impegno sarà in ogni caso limitata dalla cifra massima corrispondente al Prezzo di Adempimento nel Rapporto di Impegno, in relazione del quale il danno è avvenuto.
- 9.3. La KMV non è responsabile per qualsiasi suo ritardo, causato dal ritardo dell'Adempimento degli impegni del Fornitore.
- 9.4. Il Fornitore è obbligato e con la presente si impegna a difendere, risarcire e indenizzare a

proprie spese il danno riguardo qualsiasi diritto nato durante l'indagine, l'applicazione, difesa o provvedimento per qualsiasi diritto, direttamente o indirettamente riguardante o nato da qualsiasi danno alla salute (compresa la morte) nel corso dei lavori eseguiti dal Fornitore nello stabilimento della KMV con l'eccezione del caso, quando tale ferita (compresa la morte) sia stata causata solo e direttamente dalla negligenza della KMV.

10. Le circostanze che escludono la responsabilità – Forza maggiore

- 10.1. Nessuna delle Parti è responsabile del ritardo dell'Adempimento dei propri impegni, causato dalle circostanze che escludono la responsabilità (forza maggiore).
- 10.2. Ognuna delle Parti si impegna a informare l'altra Parte senza indugi inutili circa le circostanze verificatesi, che escludono un regolare Adempimento dei loro obblighi dati dal Rapporto di Impegno. Le Parti si impegnano al massimo sforzo per superare le circostanze che escludono la responsabilità.

11. Sanzioni

- 11.1. Nel caso della mora nel pagamento di una somma finanziaria, la Parte morosa è obbligata a pagare all'altra Parte gli interessi di mora dalla cifra dovuta, nell'ammontare del 0,025% della somma dovuta, per ogni giorno di mora.
- 11.2. Con la nascita del diritto al pagamento delle penali contrattuali, con la loro contabilizzazione o pagamento non viene toccato il diritto della KMV nei confronti del Fornitore al risarcimento dei danni nati in conseguenza alla violazione, alla quale corrisponde la penale contrattuale, compresi i danni che superano l'ammontare della penale contrattuale.

12. Validità ed efficacia

- 12.1. Le presenti CGA diventano valide ed entrano in vigore all'1. 5. 2017 e sono efficaci per tutti i Rapporti di Impegno stipulati dopo l'1. 5. 2017.
- 12.2. Il Rapporto di Impegno diventa valido ed entra in vigore il giorno della stipulazione del Rapporto di Impegno, se le Parti nel caso concreto non abbiano concordato diversamente.
- 12.3. Oltre agli altri casi della risoluzione regolati dalle norme giuridiche di generale obbligo (in particolare dal Codice Civile e/o sanciti nelle presenti CGA è possibile anticipatamente risolvere il Rapporto di Impegno, se nel caso concreto non sia concordato diversamente dalle Parti:
- con un accordo scritto tra le Parti, del quale di regola fa parte anche il regolamento degli impegni e dei crediti reciproci;
 - con una risoluzione scritta del Rapporto di Impegno per retrocessione e ciò nel caso di:
 - una violazione sostanziale o non sostanziale degli obblighi secondo il Rapporto di Impegno;
 - per il motivo di una violazione non sostanziale degli obblighi è possibile risolvere il Rapporto di Impegno per la retrocessione solo quando la Parte, che ha violato, e nonostante l'avvertimento dalla Parte avente diritto, non provvede all'eliminazione della violazione neanche in un adeguato periodo, che le è stato concesso nell'invito scritto dalla Parte avente diritto, oppure se la seconda Parte viola qualsiasi obbligo nello stesso Rapporto di Impegno almeno per la seconda volta;
 - con una risoluzione scritta del Rapporto di Impegno per retrocessione e ciò per motivo dell'inizio del procedimento di insolvenza nei confronti del Fornitore o della KMV come debitore, o quando sia decisa l'abolizione o la liquidazione del Fornitore o della KMV oppure se il Fornitore o la KMV entrano nel processo di liquidazione;

La retrocessione sarà valida al giorno del recapito delle comunicazione scritta della retrocessione, se nella comunicazione scritta stessa non sia determinata una data più tardi.
- 12.4. Per la violazione sostanziale degli obblighi delle Parti nel Rapporto di Impegno si intende in particolare:
- la mora nell'Adempimento degli impegni non finanziari per un periodo più lungo di sette (7) giorni calendari e la mora nell'Adempimento degli impegni finanziari per un periodo più lungo di sessanta (60) giorni calendari;
 - la violazione di qualsiasi obbligo del Fornitore secondo l'art. 5 delle presenti CGA ;
 - la violazione di qualsiasi obbligo del Fornitore secondo l'art. 6 delle presenti CGA, delle quali la KMV almeno due volte ha informato per iscritto il Fornitore e che nonostante ciò il Fornitore non abbia eliminato;
 - la violazione di qualsiasi obbligo del Fornitore secondo l'art. 8 delle presenti CGA delle presenti CGA.

13. Disposizioni conclusive

- 13.1. Il Fornitore non è autorizzato a cedere o a passare i diritti e gli obblighi che scaturiscono dal Rapporto di Impegno senza un previo assenso scritto da parte della KMV. La KMV è autorizzata a cedere o passare, senza un assenso del Fornitore, qualsiasi diritto e obbligo che scaturiscono dal Rapporto di Impegno a qualsiasi persona nell'ambito del Gruppo KMV.
- 13.2. Il Fornitore è d'accordo, che la KMV contabilizzi qualsiasi suo credito maturo o non maturo verso il Fornitore contro qualsiasi credito maturo o non maturo del Fornitore. La KMV è obbligata a informare il Fornitore su ogni contabilizzazione reciproca.
- 13.3. Il Fornitore si impegna, che senza un previo assenso scritto della KMV non passerà alcun suo diritto secondo il Rapporto di Impegno o le presenti CGA (compresi gli eventuali crediti finanziari nei confronti della KMV) sui terzi e non istituirà neanche a tali diritti alcun diritto di garanzia o altro diritto a favore dei terzi, e ciò sempre pena la invalidità di un tale atto giuridico.
- 13.4. Se il motivo dell'invalidità riguarda solo alcune disposizioni del Rapporto di Impegno o delle presenti CGA, è invalida solo questa disposizione, se dal suo carattere o contenuto o dalle circostanze nelle quali è stato concordato o stabilito, non risulta univocamente, che non sia separabile dal restante contenuto e dalle altre disposizioni del Rapporto di Impegno o delle presenti CGA.
- 13.5. Tutte le copie del contratto, dell'accordo, dell'ordine accettato della KMV o di atto che fonda un Rapporto di Impegno hanno la pari validità e hanno la validità dell'originale. Nel caso delle controversie tra le singoli versioni linguistiche la versione decisiva è quella redatta in lingua ceca. Nel caso che il contratto, l'accordo, l'ordine accettato della KMV o l'atto che fonda un Rapporto di Impegno non sono redatti in lingua ceca, il testo decisivo è quello redatto in lingua inglese, se non sono redatti neanche in inglese, è decisiva quella versione, che le Parti del rispettivo Rapporto di Impegno determinano per la versione linguistica decisiva.
- 13.6. Le presenti CGA sono redatti nelle lingue ceca, slovacca, italiana e inglese. Nel caso delle controversie tra queste versioni linguistiche, la versione decisiva è quella redatta in lingua

ceca.

- 13.7. Le presenti CGA annullano tutte le versioni precedenti delle Condizioni generali d'Acquisto della KMV valide per l'acquisto, in particolare le CGA valide ed efficienti dall'1. 2. 2015. Le presenti CGA sono impegnative per la KMV e per il Fornitore quale parte del Rapporto di Impegno. Stipulando il Rapporto di Impegno, il Fornitore accetta le presenti CGA.
- 13.8. Le Parti hanno espressamente convenuto che le disposizioni del § 1740, comma 3, del § 1799 e del § 1800, Codice Civile, non si applicano al Contratto d'Acquisto ed ai diritti e obblighi da esso derivanti. Il Fornitore dichiara e conferma che non si sente di essere e non si considera la parte più debole rispetto alla KMV, di avere la possibilità di far conoscenza del presente testo, di capire il suo contenuto e di esserne vincolato, e che tutte le disposizioni contrattuali sono state regolarmente discusse con la KMV.
- 13.9. Non saranno applicate, al rapporto contrattuale tra il Fornitore e la KMV, cui parte fanno le presenti CGA, le disposizioni del § 1793, Codice Civile (diminuzione sproporzionata), né quelle del § 1796 (usura) del Codice Civile, se si tratta di un Fornitore che agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale o dell'esercizio della propria professione.
- 13.10. Le CGA sono accessibili sul sito web www.kmv.cz e sono annunciate e valide dall'1. 5. 2017. Nel caso delle loro modifiche, sullo stesso sito web sarà annunciato il loro nuovo testo pieno con la data della validità ed entrata in vigore.